



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA
INFRASTRUTTURE E
APPROVVIGIONAMENTI**

Servizio Centrale di approvvigionamento
Ufficio Appalti, servizi e forniture

Prot. n.

Anno 2023

Tit. X

Cl. 4

Fasc. 2023-X/4.141

N. Allegati /

Rif. /

 Sintel

sv/pm/mct/VC

Alle Imprese partecipanti

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per studenti assegnatari di benefici del diritto allo studio per un periodo di 36 mesi - CIG A02A9FED09. Chiarimenti n. 1

1. Si chiede di conoscere l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.

All'aggiudicatario non saranno imputati oneri di segreteria.

Ai sensi dell'art. 23 – *Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto* del disciplinare di gara, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. La spesa per la stipula è quantificata in € 200,00 per imposta di registro, cui andrà aggiunta l'imposta di bollo, da determinarsi ai sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 - *Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto* del D. Lgs. n. 36/2023, in relazione alla fascia di importo del contratto.

Le spese obbligatorie relative alle pubblicazioni di legge sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che verranno comunicate dalla Stazione Appaltante. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00. Saranno comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

2. Con riferimento ai costi della manodopera da voi stimati, si chiede di confermare che il costo indicato in € 5.040,00 sia da intendersi meramente indicativo e non vincolante per il concorrente, potendo lo stesso discostarsene, sulla base delle proprie specifiche valutazioni, nel



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9033-9037-9602-9370
Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia
Tel. +39 031 238 9231
Email: appalti@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.031.0
Piazza Ovest Piano I
Uff. 3.1.4

Orari al pubblico

Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00
Mercoledì: 14.00 - 16.00



momento in cui viene chiamato ad indicare i propri costi della manodopera.

L'art. 16 – *Offerta economica del disciplinare di gara* prevede che “ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera indicati al punto 3 del disciplinare di gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”.

3. Con riferimento alla distribuzione degli esercizi indicata nella tabella presente nel capitolato a pag. 15, che illustra la ripartizione degli esercizi minimi, si chiede di confermare che tali locali dovranno essere ubicati nel comune di pertinenza della sede e non verranno quindi accettati esercizi al di fuori dell’ambito comunale di riferimento (es. per il Campus a Varese i locali dovranno essere ubicati in Varese).

Si conferma che i locali dovranno essere dislocati entro i confini comunali di Varese, Busto Arsizio e Como.

4. Vi segnaliamo l’impossibilità a provvedere al pagamento del CIG. Sul sito A.N.A.C. inserendo il CIG della gara viene visualizzato il seguente messaggio: “il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante”.

Il CIG è stato perfezionato in data 20 dicembre 2023, pertanto dopo tale data dovrebbe essere possibile procedere. Vogliate inviare ulteriore segnalazione, qualora il problema dovesse persistere.

5. Con riferimento ai termini di pagamento degli esercizi, si chiede di precisare la sussistenza di termini “minimi” di pagamento che tengano conto dei normali tempi di pagamento bancario e successivo accredito al beneficiario e pertanto si chiede conferma che non saranno ritenute valide offerte recanti tempi di pagamento pari a 0 giorni o frazioni di essi.

I termini di pagamento agli esercizi convenzionati sono oggetto di punteggio come segue:



| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----|--|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Termini di pagamento agli esercizi convenzionati | 10 | Punti = $10 * T_b / T_o$ dove: T_o = termine di pagamento espresso in giorni offerto dal concorrente; T_b = termine di pagamento più basso espresso in giorni offerto dai concorrenti. Il termine di pagamento previsto dalle imprese concorrenti non potrà essere superiore a 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte degli esercenti convenzionati. Le offerte contenenti un termine di pagamento superiore a 60 giorni saranno escluse. | | 10 | |

Non sussistono termini minimi, che comunque vengono dettati dalla disciplina bancaria propria del concorrente.

Ai fini della determinazione dei termini minimi di pagamento, non si terrà conto dei giorni cd. “di valuta” applicati nelle transazioni dagli Istituti bancari.

Il termine di pagamento pari a zero non sarà ritenuto valido.

6. Con riferimento alla bozza di contratto, si chiede di modificarne il testo come segue:

6.1. Art. 7 - Verifica di conformità

L'operatore economico non accetta verifiche da parte dei clienti, né in loco né sui propri sistemi. Si chiede pertanto, che al termine dell'articolo venga inserita la seguente mitigazione: “Le Parti concordano che eventuali audit, controlli e verifiche nei confronti dell'Appaltatore avranno esclusivamente natura documentale. Sono esclusi, sin da ora, controlli e verifiche in loco e sui sistemi dell'Appaltatore oltre che nei confronti dei fornitori dell'Appaltatore (subfornitori dell'Amministrazione). Eventuali controlli e verifiche di natura documentale nei confronti dell'Appaltatore:



- i. potranno avvenire esclusivamente a fronte di un preavviso di almeno 5 settimane**
- ii. non dovranno durare più di 5 giorni**
- iii. dovranno avere luogo non più di una volta all'anno**
- iv. dovranno essere svolti esclusivamente nel periodo di durata del Contratto tra le Parti**
- v. non potranno avere ad oggetto tematiche già coperte dalle certificazioni di cui l'Appaltatore sia in possesso.**

La verifica di conformità, di cui all'art. 7 dello schema di contratto, fa riferimento esclusivamente all'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che prevede che *“il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”*.

La verifica di conformità è volta a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Non sono previste forme di controllo in loco, né sui sistemi adottati dall'Aggiudicatario. Non si ritiene, pertanto, di poter accogliere la proposta di modifica dell'articolo.

6.2. Art. 9 - Garanzie definitive

In quest'articolo e nell'art. 12 del capitolato, è prevista una responsabilità molto ampia sia per i danni diretti che indiretti nei confronti dell'Aggiudicatario.

Si chiede, pertanto, di inserire al termine dell'articolo la seguente clausola: **“In nessun caso l'Appaltatore sarà responsabile per fatti o comportamenti degli esercizi convenzionati, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti l'attività. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Appaltatore riguardo all'uso improprio dei buoni pasto. Resta inteso, sin da ora, che l'Appaltatore risponderà esclusivamente per eventuali danni diretti derivanti da violazioni da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti nel presente Contratto. In ogni caso, la**



responsabilità dell'Appaltatore sarà limitata all'importo dei corrispettivi fatturati dall'Appaltatore nei dodici (12) mesi precedenti l'evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento”.

Si conferma che all'Aggiudicatario non saranno imputate responsabilità per fatti o comportamenti degli esercizi convenzionati, né per l'uso improprio dei buoni pasto. Come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore risponderà esclusivamente per eventuali danni diretti derivanti da violazioni degli obblighi previsti nel contratto.

A parziale rettifica dell'art. 9 dello schema di contratto, si precisa che non sarà richiesta la presentazione di una polizza di assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni. L'articolo è, pertanto, da intendersi modificato come segue:

“Art. 9 - Garanzie definitive

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da in data e valida fino all'emissione del Certificato di verifica di conformità o comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio e dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata”.

6.3. Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

Si chiede che al termine dell'articolo venga inserito l'impegno specifico al rispetto dell'obbligo di tracciabilità (art. 3, comma 9, L. 136/2010) che deve essere inserito nel contratto a pena di nullità dello stesso. Le parti, per quanto di relativa competenza, s'impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire il pieno rispetto della Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010, e s.m.i.

All'articolo 5 – *Fatturazione e pagamenti* dello schema di contratto, di cui alla documentazione di gara, il riferimento alla Legge n. 136/2010, in materia di obblighi di tracciabilità finanziaria, è già previsto e normato.



7. Con riferimento alla cauzione provvisoria si chiede se, in aggiunta all'indicazione del sito internet presso il quale è possibile verificare telematicamente la garanzia presso l'emittente, sia possibile indicare anche l'indirizzo pec della banca, così come previsto dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023, al fine di verificare l'emissione della cauzione stessa.

Si conferma la possibilità di indicare l'indirizzo pec dell'istituto bancario.

Varese, *data della firma digitale*

Il RUP
Dott. Vito Cannone
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D. Lgs. 36/2023): Dott. Vito Cannone
tel. +39 031 238.3231 – vito.cannone@uninsubria.it